

N. 01797/2010 REG.SEN.
N. 00967/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 967 del 2002, proposto da:

Ferrario Battista, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Carù, Micaela Chiesa ed Eugenio Lantero, con domicilio eletto presso l'avv. Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

contro

Comune di Lonate Pozzolo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bonomi, con domicilio eletto presso l'avv. Aldo Bottini in Milano, via Fogazzaro, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 2 del 30.1.2002 recante ordine di demolizione di un manufatto, unitamente ad ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento al verbale di sopralluogo 15 e 25.10.2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lonate Pozzolo;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Ferrario è proprietario di un'area con annessi fabbricati industriali sita in Comune di Lonate Pozzolo.

Con ordinanza n. 2 del 30.1.2002, il Responsabile del Servizio Gestione Territorio, visti i sopralluoghi effettuati il 15 ed il 25 ottobre 2001, ingiungeva la demolizione di un manufatto realizzato lungo il confine Est, oltre ad una serie di altre misure di carattere edilizio ed ambientale, quali lo smaltimento dell'amianto cemento, lo spostamento delle tubazioni poste a ridosso del muro di confine, l'abbattimento dei livelli di rumore e l'effettuazione delle prove di tenuta dei serbatoi interrati.

Contro il citato provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 31 della legge 1150/1942 e dell'art. 7 della legge 47/1985;
- 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 7 della legge 47/1985, dell'art. 7 del DL 9/1982, dell'art. 4 della legge regionale n. 22/1999 e dell'art. 4, comma 13, della legge 493/1993;
- 3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione degli articoli 7, 8 e 12 legge 47/1985 e dell'art. 1 della legge regionale 19/1992;
- 4) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, illogicità, sviamento, mancanza di idonei parametri di riferimento, violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 7 della

legge 47/1985 e dell'art. 1032 del codice civile.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all'udienza cautelare del 19.4.2002, la domanda di sospensione era accolta con ordinanza n. 795/2002, ritenendosi sussistente il *fumus* del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26.5.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Il provvedimento impugnato qualifica come abusivo – “realizzato in assenza di concessione edilizia”, si legge nell'atto gravato – un manufatto collocato lungo il confine est dei mappali 9186 e 9189, utilizzato come deposito dalla ditta “Ferrario Srl”, produttrice di articoli in plastica.

In realtà, come evidenziato dall'esponente nella narrativa in fatto e nel primo mezzo di gravame, l'opera risulta essere stata realizzata in grande parte negli anni 1957 e 1958, sulla base di regolari atti di assenso: in particolare si tratta del nulla osta per esecuzione di lavori edili, rilasciato dal Sindaco l'11.2.1957 per la costruzione di un capannone industriale (cfr. doc. 2 del ricorrente) e del successivo nulla osta, sempre a firma del Sindaco, del 5.8.1957 per la costruzione di un muro di cinta ed ingresso (cfr. doc. 3 del ricorrente).

A tali provvedimenti autorizzativi, facevano seguito un nulla osta del 22.4.1963 per l'ampliamento del capannone (cfr. doc. 4 del ricorrente) ed un ulteriore assenso del 22.2.1966 per l'ampliamento del capannone e per la costruzione di un deposito per gas (cfr. doc. 5 del ricorrente).

Il complesso delle opere era poi accatastato attraverso dichiarazione presentata dallo stesso sig. Ferrario ai competenti uffici fiscali in data 29.11.1968 (cfr. doc. 6 del ricorrente).

Un ulteriore nulla osta, per costruire un box con cantina ed un deposito biciclette, era rilasciato dal Sindaco in data 22.1.1973 (cfr. doc. 7 del ricorrente).

Ciò premesso, sulla base di tale ricostruzione in fatto, risultante dai documenti di causa e non smentita dalla difesa comunale, che si è limitata a depositare una comparsa di mero stile, ~~X~~ appare evidente il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea interpretazione dei fatti oltre che per difetto di istruttoria, in cui è incorsa l'Amministrazione comunale, che non ha tenuto conto né delle vicende che hanno portato alla realizzazione dell'immobile né della circostanza che, negli anni antecedenti l'entrata in vigore della legge c.d. "ponte" n. 765/1967 (non si dimentichi, infatti, che la realizzazione del manufatto si colloca alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso), non esisteva neppure un obbligo generalizzato di ottenere la (allora così denominata) licenza edilizia per effettuare interventi di costruzione (cfr. il testo dell'art. 31 della legge 1150/1942 anteriore alla citata legge n. 765/1967). X

Il gravame merita di conseguenza accoglimento, con assorbimento di ogni altra censura.

Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa fra l'altro la parziale esecuzione dell'ordinanza impugnata in relazione ai profili di carattere non strettamente urbanistico-edilizio (cfr. pag. 2 della memoria finale del ricorrente), per compensare interamente fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO